

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 123/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 155 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Adem BOUSSOFFARA, Filippo BRUNI e Nicolino GIANNETTI e della società A.S.D. SPORTING GROTTAMMARE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ADEM BOUSSOFFARA, calciatore della soc. A.S.D. Sporting Grottammare all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara: *Helvia Recina Futsal Recanati – ASD Sporting Grottammare* del 04-02-17, valevole per il campionato Juniores Regionale di Calcio a 5, nelle file della società A.S.D. Sporting Grottammare, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

FILIPPO BRUNI, Segretario della soc. A.S.D. Sporting Grottammare, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Sporting Grottammare in occasione della suddetta gara: *Helvia Recina Futsal Recanati – ASD Sporting Grottammare* del 04-02-17, valevole per il campionato Juniores Regionale di Calcio a 5, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore BOUSSOFFARA Adem, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla citata gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

NICOLINO GIANNETTI, Presidente della soc. A.S.D. Sporting Grottammare (Matr. 936126) all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore BOUSSOFFARA Adem, e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo del medesimo calciatore BOUSSOFFARA Adem, nella gara: *Helvia Recina Futsal Recanati – ASD Sporting Grottammare* del 04-02-17, valevole per il campionato Juniores Regionale di Calcio a 5;

A.S.D. SPORTING GROTTAMMARE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Adem BOUSSOFFARA, Filippo BRUNI e Nicolino GIANNETTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING GROTTAMMARE;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Adem BOUSSOFFARA, 2 mesi di inibizione per il Sig. Filippo BRUNI, 2 mesi di inibizione per il Sig. Nicolino GIANNETTI e di 200,00 € di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontare nella stagione in corso nel Campionato Juniores per la società A.S.D. SPORTING GROTTAMMARE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 FEBBRAIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini